



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 dicembre 2011 (12.12)
(OR. en)**

18241/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0129(COD)**

**DROIPEN 154
JUSTCIV 349
ENFOPOL 460
DATAPROTECT 150
SOC 1086
FREMP 113
CODEC 2348**

NOTA

della:	presidenza
al:	COREPER/Consiglio
n. doc. prec.:	18096/11 DROIPEN 151 JUSTCIV 345 ENFOPOL 457 DATAPROTECT 147 SOC 1047 FREMP 111 CODEC 2308
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato è stata presentata dalla Commissione il 18 maggio 2011. La direttiva è volta a modificare e ampliare le disposizioni della decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale¹.

Nella riunione del 2 dicembre 2011, il COREPER ha discusso tre questioni in sospeso riguardanti l'articolato, confermando l'approccio della presidenza. Il presente documento tiene conto dei risultati delle discussioni svoltesi nella riunione dei consiglieri GAI del 7 dicembre 2011, durante la quale sono stati esaminati separatamente gli articoli 5, 7, 10, 13, 14, 20, 22, 24, 25 e 27 nonché i corrispondenti considerando (9 ter), (11 bis), (11 quinquies), (11 sexies), (12 bis), (12 ter), (15), (16 ter), (24) e (26).

¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

Il Gruppo "Diritto penale sostanziale" ha discusso la proposta nel corso di 13 giorni di riunione (12-13 luglio, 1-2 settembre, 4-5 e 19-20 ottobre, 15-16 e 28-30 novembre 2011), completando la sesta lettura degli articoli. I considerando sono stati discussi nell'ottica di facilitare il raggiungimento di un accordo sul dispositivo della direttiva. Il CATS ha inoltre proceduto ad una prima discussione della proposta il 18 maggio, ad una seconda discussione il 7 ottobre e ad una terza discussione il 25 novembre 2011. La protezione delle vittime di reato figurava anche all'ordine del giorno della sessione informale del Consiglio GAI tenutasi il 17-18 luglio a Sopot (Polonia) e del Consiglio GAI del 28 ottobre per un dibattito di orientamento.

Come rilevato in precedenza, la presidenza ha puntato ad una direttiva equilibrata in termini di conciliazione tra le esigenze della vittima e la necessità di salvaguardare il regolare svolgimento dei procedimenti e di tener conto delle considerazioni finanziarie degli Stati membri.

IE e UK hanno optato per la partecipazione.

Il testo della direttiva proposta è oggetto di riserve d'esame parlamentare di alcune delegazioni.

Le modifiche rispetto al documento precedente (doc. 18096/11) sono evidenziate nel testo allegato. Va rilevato che la Commissione mantiene una serie di riserve, riportate nelle note a piè di pagina, sulle modifiche apportate dal Consiglio in vista delle future discussioni con il Parlamento europeo.

La presidenza invita le delegazioni che mantengono ancora riserve a scioglierle e invita il COREPER/Consiglio a giungere ad un accordo su un orientamento generale sugli articoli. La presidenza sottolinea che il testo allegato va visto come un pacchetto di compromesso affinché il testo possa essere portato avanti nel processo legislativo. La presidenza invita inoltre il Consiglio a prendere atto che tale testo, insieme al testo dei considerando rimanenti che ancora devono essere concordati, sarà per la presidenza entrante una base sufficiente per avviare le discussioni con il Parlamento europeo.

I considerando non ancora discussi saranno discussi dal Gruppo in data 9-10 gennaio 2012.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 82, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si è posta l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la cui pietra angolare è il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia civile e penale.
- (2) L'Unione si è impegnata nella protezione delle vittime di reato e nell'istituzione di norme minime e ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Nell'ambito del programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo il 10 e 11 dicembre 2009, la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati ad esaminare come migliorare la legislazione e le misure concrete di sostegno per la protezione delle vittime.
- (3) Nella risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne, il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri a migliorare la normativa e le politiche nazionali volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne e ad affrontarne le cause, in particolare mediante misure di prevenzione, e ha invitato l'Unione europea a garantire a tutte le vittime di violenza il diritto all'assistenza e al sostegno.
- (4) L'articolo 82, paragrafo 2, del trattato prevede che si possano stabilire norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. La lettera c) dell'articolo 82, paragrafo 2 indica "i diritti delle vittime della criminalità" quale uno dei settori in cui è possibile stabilire norme minime.

- (5) La commissione di un reato è non solo un attacco alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Le vittime devono essere riconosciute come tali e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale in tutti i contatti con qualsiasi autorità pubblica, servizio di assistenza alle vittime o servizio di giustizia riparativa, tenendo conto della loro situazione personale e delle loro necessità immediate, dell'età, del sesso, di eventuali disabilità e del livello di maturità, e rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale. Occorre proteggerle dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta e dall'intimidazione, occorre fornire loro adeguata assistenza per facilitarne il recupero e consentire loro un adeguato accesso alla giustizia.
- (6) La presente direttiva è volta a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2001/220/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziose per quantità e natura, a fini di chiarezza è opportuno sostituire completamente la decisione quadro.
- (7) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, è volta a promuovere il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità fisica e psichica e al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di proprietà, i diritti del minore, degli anziani e delle persone con disabilità e il diritto a un giudice imparziale.
- (8) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato.
- (8 bis) I diritti previsti dalla presente direttiva lasciano impregiudicati i diritti dell'autore del reato. L'uso dei termini "autore del reato" lascia impregiudicata la presunzione d'innocenza quando è riferita alle fasi che precedono l'eventuale riconoscimento della colpa o la condanna. Tuttavia, i termini contemplano anche la situazione di una persona condannata per aver commesso un reato.

- (8 ter) La presente direttiva si applica ai reati commessi nell'Unione europea e ai procedimenti penali che si svolgono nell'Unione. Essa conferisce diritti alle vittime di reati extraterritoriali solo in relazione a procedimenti penali che si svolgono nell'Unione. Le denunce presentate ad autorità pubbliche fuori dell'Unione, come le ambasciate, non fanno scattare gli obblighi di cui alla presente direttiva.**
- (9) Una persona dovrebbe essere considerata "vittima" indipendentemente dal fatto che **l'autore del reato** sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra quest'ultimo e la vittima stessa. **Possono** subire pregiudizio a seguito del reato **anche** i familiari della vittima, soprattutto i familiari di una vittima deceduta, che hanno un legittimo interesse verso il procedimento penale. La presente direttiva dovrebbe pertanto tutelare anche queste vittime indirette. **Nel caso di un minore, il titolare della responsabilità genitoriale/[tutore legale] dovrebbe essere legittimato a esercitare i diritti previsti dalla presente direttiva per conto del minore. La presente direttiva non pregiudica eventuali procedure e formalità amministrative nazionali che confermano che una persona è una vittima.**
- (9 bis) La volontà della vittima di ottenere o non ottenere informazioni o il rifiuto della stessa a ricevere informazioni dovrebbero vincolare l'autorità competente, a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale. Le informazioni dovrebbero essere fornite qualora la vittima abbia comunicato il suo ultimo indirizzo di corrispondenza all'autorità competente.

- (9 ter) Dovrebbero essere fornite alle vittime informazioni specifiche sul rilascio o sull'evasione dell'autore del reato qualora abbiano espresso tale richiesta, almeno nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio identificato di pregiudizio per la medesima, salvo se tale notifica comporti un rischio identificato di pregiudizio per l'autore del reato. Il riferimento al "rischio identificato di pregiudizio per la vittima" dovrebbe abbracciare fattori quali la gravità o la natura del reato. Pertanto non dovrebbe essere applicato a situazioni in cui si siano verificati reati minori e vi siano quindi scarse possibilità di pregiudizio per le vittime⁴.
- (10) Le informazioni fornite dovrebbero essere sufficientemente esaustive per garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e per consentire loro di decidere con cognizione di causa in merito alla loro partecipazione al procedimento. A tale riguardo, particolarmente importanti sono le informazioni relative allo stato attuale del procedimento. Altrettanto rilevanti sono quelle che servono alle vittime per decidere se chiedere o meno la revisione di una decisione di non luogo a procedere. Salvo il caso in cui lo impongano esigenze specifiche, le informazioni comunicate alla vittima possono essere fornite in forma orale o scritta, come pure per via elettronica.
- (10 bis) **Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di fornire informazioni la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio all'amministrazione della giustizia/rischia di arrecare pregiudizio ad un determinato caso o alla sicurezza nazionale.**
- (10 ter) Le autorità competenti interessate dovrebbero provvedere affinché la vittima che ne abbia fatto richiesta ottenga gli estremi della persona cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso, in funzione della fase in cui questo si trova.

⁴ **La Commissione ha formulato una riserva su questa frase.**

(10 quater) Il ruolo delle vittime nel sistema giudiziario è diverso in ciascuno Stato membro, a seconda del sistema nazionale. Il fatto che la vittima abbia o meno un ruolo nel procedimento penale dipende dai criteri seguenti:

- il sistema nazionale prevede lo status giuridico di parte del procedimento penale;
- la vittima è obbligata per legge o invitata a partecipare attivamente al procedimento penale in quanto testimone; oppure
- la vittima è legittimata a norma del diritto nazionale a partecipare attivamente al procedimento penale e ne ha fatto richiesta, qualora il sistema nazionale non preveda lo status giuridico di parte del procedimento penale.

Gli Stati membri dovrebbero stabilire quale di questi criteri sarà applicabile per determinare la portata dei diritti previsti dalla presente direttiva.

(11) Le autorità pubbliche, i servizi di assistenza alle vittime e i servizi di giustizia riparativa dovrebbero fornire informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate, in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima. **Tali informazioni e consigli dovrebbero essere forniti in un linguaggio semplice e accessibile.** Va inoltre garantito che, nel corso del procedimento, la vittima sia a sua volta compresa, tenendo pertanto conto della sua conoscenza della lingua usata per dare le informazioni, della sua età, maturità, delle sue capacità intellettive ed emotive, del livello di alfabetizzazione e di eventuali menomazioni psichiche o fisiche, ad esempio visive o auditive. Nel corso del procedimento penale occorre anche tenere conto di eventuali limitazioni della capacità della vittima di comunicare informazioni.

(11 bis) Nel denunciare i reati, le vittime che non comprendono o non parlano la lingua del procedimento penale dovrebbero **avere la possibilità di** sporgere la loro denuncia in una lingua che comprendono. Inoltre, tali vittime dovrebbero essere informate del diritto all'interpretazione e del diritto di ottenere informazioni che consentano loro di partecipare attivamente al procedimento penale. Le informazioni su questi diritti dovrebbero essere presentate in **un linguaggio semplice e accessibile**.⁵

(11 ter) Si dovrebbe inoltre ritenere che il diritto delle vittime di essere sentite sia stato concesso qualora esse abbiano reso dichiarazioni o spiegazioni per iscritto

(11 quater) Dovrebbe essere/verrebbe considerata come una decisione che mette fine al procedimento anche la situazione in cui il procuratore decida di abbandonare le accuse o di interrompere il procedimento.

(11 quinquies) La decisione del procuratore che si traduce in una **composizione** extragiudiziale, e che pertanto pone fine al procedimento, dovrebbe escludere le vittime dal diritto alla revisione di una decisione di non luogo a procedere solo se la **composizione** comporta almeno un avvertimento o un obbligo.

(11 sexies) Il riferimento a una "decisione" nel contesto del diritto all'informazione, traduzione e interpretazione dovrebbe essere inteso solo come riferimento alla pronuncia di colpevolezza o che metta altrimenti fine al procedimento penale. I motivi di tale decisione possono essere forniti alla vittima attraverso una copia della risoluzione in cui tale decisione è contenuta o attraverso un breve sunto .

⁵ **Due delegazioni hanno formulato una riserva d'esame.**

- (12) Non si può ottenere realmente giustizia se la vittima non riesce a spiegare adeguatamente le circostanze del reato subito e a fornire prove in modo comprensibile alle autorità competenti. È altrettanto importante garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e siano in grado di far valere i propri diritti. Occorre quindi che durante l'interrogatorio delle vittime e per la loro partecipazione **attiva** alle udienze sia sempre disponibile un servizio di interpretazione gratuito. Per quanto riguarda gli altri aspetti del procedimento, la necessità di un servizio di interpretazione e traduzione può variare a seconda delle specifiche questioni, del **ruolo** della vittima, del suo coinvolgimento nel procedimento e di altri specifici diritti di cui goda. In questi altri casi, il servizio di interpretazione e di traduzione va fornito solo nella misura in cui serve alla vittima per esercitare i propri diritti.
- (12 bis) Non ci si dovrebbe aspettare che le vittime debbano sostenere spese per partecipare a procedimenti penali. In ogni caso, esse non dovrebbero sostenere spese non necessarie. Gli Stati membri sono tenuti a rimborsare soltanto le spese necessarie. Gli Stati membri possono imporre condizioni di pagamento nel quadro del rispettivo diritto nazionale, tra cui termini per la richiesta di rimborso, importi forfettari per le spese di soggiorno e di viaggio e diaria massima per la perdita di retribuzione. **Il diritto al rimborso delle spese in un procedimento penale non dovrebbe riguardare il caso in cui una vittima faccia una deposizione relativa ad un reato.** Le spese devono essere rimborsate solo nella misura in cui la vittima è obbligata o invitata dalle autorità competenti **ad essere presente** e a partecipare attivamente al procedimento.⁶
- (12 ter) I beni restituibili sequestrati nell'ambito del procedimento penale dovrebbero essere restituiti il più presto possibile alla vittima del reato tranne in circostanze eccezionali, quali una controversia riguardante la proprietà o il possesso dei beni o qualora la proprietà stessa sia illegale. La restituzione dei beni non dovrebbe ostare a che siano legittimamente trattenuti ai fini di altri procedimenti giudiziari.

⁶ **Due delegazioni e la Commissione hanno formulato riserve d'esame.**

- (13) L'assistenza fornita dovrebbe essere disponibile dal momento della commissione del reato, così come nel corso di tutto il procedimento penale e una volta questo terminato, in funzione delle necessità della vittima e **conformemente ai diritti previsti dalla presente direttiva. Non appena nota alle autorità, la vittima dovrebbe ricevere assistenza e sostegno.** L'assistenza va fornita in modi diversi, senza formalità eccessive e prevedendo una sufficiente distribuzione geografica che consenta a tutte le vittime di accedere a questi servizi. Alcuni gruppi di vittime, come le vittime di violenza sessuale e **le vittime della tratta degli esseri umani**, di violenza di genere, di xenofobia o di altri reati generati da pregiudizi, e le vittime del terrorismo, possono avere bisogno di servizi di assistenza specializzata per le particolari caratteristiche del reato che hanno subito.
- (14) Benché l'offerta di assistenza non debba dipendere dal fatto che la vittima abbia sporto o meno denuncia alle autorità competenti, come la polizia, queste sono spesso le più indicate per informare le vittime delle possibilità di aiuto esistenti. Gli Stati membri sono quindi esortati a instaurare condizioni adeguate che consentano di indirizzare le vittime verso gli specifici servizi di assistenza, garantendo al tempo stesso il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati.
- (14 bis) Qualora la vittima abbia lasciato il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, tale Stato membro non dovrebbe più essere tenuto a fornire assistenza, sostegno e protezione. Se l'indagine o il procedimento penale sono svolti da uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, tale Stato membro dovrebbe essere responsabile di fornire l'assistenza, il sostegno e la protezione richiesti.**

- (15) **Il diritto alla revisione della decisione di non luogo a procedere riguarda decisioni prese da procuratori e giudici istruttori oppure da autorità di contrasto quali gli agenti di polizia, ma non le decisioni prese da organi giurisdizionali.** Occorre che la revisione di una decisione di non luogo a procedere sia svolta da una persona o autorità diversa da quella che ha adottato la decisione originaria, **a meno che la decisione di non luogo a procedere iniziale sia stata presa dalla massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale le cui decisioni non possono formare oggetto di revisione, nel qual caso la revisione può essere svolta da tale stessa autorità.** . **Il diritto alla revisione di una decisione di non luogo a procedere non riguarda le procedure speciali, quali i procedimenti contro membri del parlamento o del governo in relazione all'esercizio della loro funzione ufficiale.**
- (16) I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-reo, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare ulteriori vittimizazioni. Occorre quindi che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, il riparare il pregiudizio da essa subito e l'evitare ulteriori pregiudizi. Nell'affidare un caso alla giustizia riparativa e nello svolgere un processo di questo genere, occorre tenere conto di fattori, come gli squilibri di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettuale della vittima, che potrebbero limitarne o ridurre la facoltà di fare una scelta informata o che potrebbero pregiudicare l'esito positivo del procedimento seguito. Se in linea generale i procedimenti a livello privato, se non concordato diversamente, devono essere riservati, si può ritenere che elementi come minacce fatte in questo contesto debbano venire segnalati nell'interesse generale.

(16 bis) Occorre limitare il rischio di ulteriore vittimizzazione – da parte dell'autore del reato o a seguito della partecipazione al procedimento penale – svolgendo il procedimento in un modo coordinato, che rispetti le vittime e consenta loro di stabilire un clima di fiducia con le autorità. Occorre che l'interazione con le autorità avvenga nel modo più agevole possibile ma che si limiti al tempo stesso il numero di contatti non necessari fra queste e la vittima, ricorrendo ad esempio a registrazioni video delle audizioni e consentendone l'uso nei procedimenti giudiziari. Occorre che gli operatori della giustizia abbiano a disposizione una gamma quanto più varia possibile di misure per evitare sofferenza alla vittima durante il procedimento giudiziario, soprattutto a causa di un eventuale contatto visivo con l'autore del reato, i suoi familiari, i suoi complici o i cittadini che assistono al processo. A tal fine gli Stati membri sono esortati ad adottare, se del caso, misure pratiche e realizzabili per permettere di creare nei tribunali ingressi, luoghi d'attesa ecc., separati per le vittime.

(16 ter) Proteggere la vita privata della vittima può essere un mezzo importante per evitare un'ulteriore vittimizzazione, e a tal fine è possibile avvalersi di una serie di provvedimenti fra cui, ad esempio, la non divulgazione, o la divulgazione limitata, di informazioni riguardanti la sua identità e il luogo in cui si trova. **Tale protezione, inclusa la non divulgazione dei nomi, è particolarmente importante in caso di vittime minorenni. Le misure volte a proteggere la vita privata e l'immagine della vittima e dei suoi familiari dovrebbero sempre essere conformi all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativo al diritto a un equo processo.**

(17) L'obbligo di trasmettere denunce di cui alla presente direttiva fa salva la competenza degli Stati membri ad avviare un procedimento e lascia impregiudicate le norme sui conflitti di competenza previste dalla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali⁷.

⁷ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

- (18) Nel corso dei procedimenti penali alcune vittime sono particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta e di intimidazione da parte dell'autore del reato o dei suoi complici. Questa vulnerabilità può essere generalmente individuata in base alle caratteristiche personali della vittima e al tipo o alla natura del reato. I minori dovrebbero sempre presumersi vulnerabili. Le vittime vulnerabili possono essere particolarmente esposte al rischio di ulteriore vittimizzazione e hanno bisogno di speciali misure di protezione. L'accesso a tale misure di protezione dovrebbe venire limitato solo in circostanze eccezionali, ad esempio quando è necessario trovare un equilibrio con i diritti fondamentali dell'imputato o dell'indagato, o qualora la vittima lo desideri. Per quanto riguarda le vittime della tratta degli esseri umani e i minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale e di pedopornografia o le vittime del terrorismo, la direttiva non tratta queste questioni qualora disposizioni specifiche figurino già in strumenti distinti, adottati o in fase di negoziazione.
- (19) Ogni persona può essere vulnerabile, in base alle sue personali caratteristiche e alla natura del reato subito. Solo una valutazione individuale, svolta al più presto dalle persone competenti a formulare raccomandazioni sulle misure di protezione, può permettere di riconoscere effettivamente questa posizione di vulnerabilità. Occorre che una tale valutazione tenga conto in particolare dei fattori seguenti: età, genere e identità di genere, appartenenza etnica, razza, religione, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, difficoltà di comunicazione, relazione con la persona indagata o imputata o dipendenza da essa, precedente esperienza di reati e tipo o natura di questi, ad esempio criminalità organizzata, terrorismo o reati generati da pregiudizi. Occorre inoltre considerare se la vittima è straniera. La valutazione deve accordare particolare attenzione alle vittime del terrorismo data la varia natura di tali atti, che vanno dal terrorismo di massa a quello mirato contro particolari individui.
- (20) Occorre che le vittime identificate come vulnerabili possano godere di adeguate misure di protezione durante il procedimento penale. Il preciso carattere e l'esatta portata di queste misure vanno determinati attraverso la valutazione individuale, nell'ambito di colloqui con la vittima e nel rispetto della discrezionalità giudiziale. Le preoccupazioni e i timori della vittima in relazione al procedimento dovrebbero essere i fattori chiave nel determinare l'eventuale necessità di misure particolari.

- (21) Nell'applicare le disposizioni della presente direttiva, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione della Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo.
- (22) Nell'applicare le disposizioni della presente direttiva occorre che gli Stati membri garantiscano che i disabili godano pienamente dei diritti da essa previsti su una base di parità con gli altri, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e in particolare alle sue disposizioni relative al diritto di eguale riconoscimento di fronte alla legge, di parità di accesso alla giustizia, di accesso alle informazioni e di accessibilità ai luoghi, così come al diritto di non essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti e al diritto di non essere sottoposti a violenza e maltrattamenti.
- (23) Quando, conformemente alla presente direttiva, deve essere nominato un tutore e/o un rappresentante per il minore, queste funzioni possono essere svolte dalla stessa persona o da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità.
- (24) Occorre che i funzionari che intervengono nei procedimenti penali e che possono entrare in contatto con le vittime siano adeguatamente istruiti per rispondere alle esigenze di queste, nel quadro di una formazione sia iniziale che continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e che contempli, se del caso, una specializzazione. A seconda delle mansioni svolte e della natura e del livello dei contatti fra l'operatore della giustizia e le vittime, la formazione dovrebbe vertere su questioni relative alle conseguenze del reato sulle vittime, sui rischi di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria, sui mezzi per evitarle e sulla disponibilità e pertinenza dell'assistenza alle vittime.
- (25) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la collaborazione con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative riconosciute e attive che lavorano con le vittime di reato, e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e istruzione e la formazione, nonché la verifica e valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e di protezione di tali vittime.

(26)⁸ La raccolta sistematica e adeguata di dati è un elemento riconosciuto essenziale per la definizione di politiche efficaci in ordine ai diritti delle vittime che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Dati statistici pertinenti possono includere i dati giudiziari registrati dalle autorità giudiziarie e dalle autorità di contrasto e, per quanto possibile, i dati amministrativi raccolti dai servizi di assistenza sanitaria e di assistenza sociale e dalle organizzazioni pubbliche e non governative di assistenza alle vittime, di giustizia riparativa e di altro tipo che lavorano con le vittime di reato. I dati giudiziari possono includere informazioni sul reato denunciato, sul numero di casi oggetto di indagine, procedimento penale e condanna. I dati amministrativi inerenti a servizi possono includere, per quanto possibile, informazioni sulle modalità di ricorso delle vittime ai servizi offerti dalle autorità statali e dalle organizzazioni di assistenza, pubbliche e private, quali il numero di casi di rinvio ai servizi di assistenza alle vittime da parte della polizia, il numero delle vittime che chiedono, ottengono o non ottengono assistenza o giustizia riparativa.

⁸ **Una delegazione, sostenuta da tre altre delegazioni, ha proposto di inserire un considerando volto a motivare e a chiarire l'articolo 27 basato sul considerando (44) della direttiva sullo sfruttamento sessuale dei minori: "(44) Gli Stati membri sono incoraggiati a creare meccanismi per la raccolta di dati o punti informativi, a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, che consentano di osservare e valutare il fenomeno dello stato di vittima di reato. Per essere in grado di valutare correttamente i risultati delle azioni intese a migliorare l'esperienza, che ne hanno le vittime, del sistema di giustizia penale, l'Unione dovrebbe continuare a sviluppare il proprio lavoro sulle metodologie e sui metodi di raccolta dei dati al fine di ottenere statistiche comparabili."**

- (27) Poiché l'obiettivo di stabilire norme minime comuni non può essere raggiunto attraverso iniziative unilaterali degli Stati membri, né a livello nazionale né a livello regionale e locale, e può invece, in virtù delle sue dimensioni e dei suoi potenziali effetti, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (28) I dati personali trattati nell'ambito dell'attuazione della presente direttiva devono essere protetti conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale⁹, e conformemente ai principi stabiliti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, che tutti gli Stati membri hanno ratificato.
- (29) La presente direttiva non incide sulle disposizioni di più ampia portata contenute in altri atti dell'UE che trattano in modo più mirato le specifiche esigenze di vittime vulnerabili.
- (30) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

⁹ GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

- (31) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo 1

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Obiettivi

Scopo della presente direttiva è garantire che le vittime di reato ai sensi dell'articolo 2 ricevano adeguata protezione e assistenza, possano partecipare ai procedimenti penali e siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, professionale e non discriminatoria in tutti i contatti con un servizio di assistenza alle vittime o servizio di giustizia riparativa o con qualsiasi autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
 - a) "vittima":
 - i) ¹⁰la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche o danni materiali causati direttamente dalla commissione di un reato;

¹⁰ Una delegazione ha emesso una riserva sulla definizione di "vittima".

- ii) i familiari di una vittima deceduta in conseguenza diretta di un reato che per questo hanno subito un pregiudizio;
- b) "familiari": il coniuge, la persona che convive in modo stabile e continuo con la vittima in una relazione intima, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima, quali definiti dalla normativa nazionale;¹¹
- d) "servizi di giustizia riparativa": qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale;
- e) "minore": persona di età inferiore agli anni diciotto.

2. Gli Stati membri possono stabilire procedure

- a) per limitare il numero di familiari ammessi a beneficiare dei diritti previsti dalla presente direttiva tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso; nonché
- b) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) , punto ii), per determinare quali familiari hanno la priorità in relazione all'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva.

¹¹ **La Commissione mantiene una riserva, anche sul riferimento alla normativa nazionale.**

Capo 2

INFORMAZIONI E SOSTEGNO

Articolo 3¹²

Diritto di ottenere informazioni dal primo contatto con un'autorità competente

Gli Stati membri provvedono a che alla vittima, fin dal primo contatto con l'autorità competente, siano offerte, in un linguaggio semplice e accessibile e senza indebito ritardo, le informazioni seguenti. L'entità o il livello di dettaglio delle informazioni in questione possono variare in base alle specifiche esigenze e circostanze personali della vittima, nonché al tipo o alla natura del reato. Ulteriori informazione dettagliate possono essere fornite nelle fasi successive, in funzione delle esigenze della vittima e della loro pertinenza in ciascuna fase del procedimento:¹³

- a) il tipo di assistenza che può ricevere e da chi;
- b) le procedure relative alla presentazione di una denuncia di reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure;
- c) come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione;
- d) come e a quali condizioni è possibile avere accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato o a qualsiasi altra forma di assistenza;
- e) come e a quali condizioni è possibile l'accesso ad un risarcimento;
- f) qualora risieda in un altro Stato membro, a quali meccanismi speciali può ricorrere per tutelare i propri interessi;

¹² **Una delegazione mantiene una riserva su questo articolo.**

¹³ La Commissione, sostenuta da una delegazione, ha proposto di integrare questa disposizione con un riferimento al diritto all'interpretazione e alla traduzione.

- g) le procedure da seguire per denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti da parte dell'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale¹⁴;
- h) a chi rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso;
- i) i servizi di giustizia riparativa disponibili.

Articolo 4

Diritto a un avviso di ricevimento della denuncia di reato

Gli Stati membri provvedono a che la vittima ottenga un avviso di ricevimento scritto per la denuncia formale di un reato presentata alla competente autorità nazionale.

Articolo 5¹⁵

Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata del proprio diritto di ricevere le informazioni indicate in appresso relativamente al proprio caso, e a che ottenga dette informazioni in forma orale o scritta secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale¹⁶:
 - a)¹⁷ tutte le decisioni che mettono fine al procedimento penale avviato a seguito della denuncia di reato sporta dalla vittima, come la decisione di non luogo a procedere o di non proseguire le indagini o l'azione penale, o la sentenza definitiva di un processo e i motivi o una breve sintesi delle motivazioni di tale decisione, eccetto il caso di decisione riservata¹⁸ o della giuria qualora le motivazioni non siano fornite in base alla legge nazionale¹⁹;

¹⁴ Una delegazione mantiene una riserva d'esame su questa lettera.

¹⁵ Una delegazione ha formulato una riserva d'esame su questo articolo.

¹⁶ La Commissione ha formulato una riserva su questo testo.

¹⁷ **Una delegazione ha formulato una riserva su questa lettera.**

¹⁸ **La Commissione ha formulato una riserva su questo testo.**

¹⁹ Questo punto e l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) dovrebbero essere letti in combinato disposto con il considerando (11 sexies).

- b) le informazioni che consentano alla vittima di essere al corrente dello stato del procedimento avviato a seguito della denuncia di reato sporta, salvo in casi eccezionali in cui ciò potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento;
- c) la data e il luogo del processo.

1 bis. Gli Stati membri tengono conto, conformemente alla normativa nazionale, della volontà o meno della vittima di ricevere le informazioni di cui al paragrafo 1²⁰.

2²¹. Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di venire informata, senza indebito ritardo, del rilascio o dell'evasione²² della persona posta in stato di custodia cautelare, perseguita o condannata per i fatti che la riguardano. La vittima riceve tale informazione qualora lo desidera, almeno nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio identificato di pregiudizio per la medesima, salvo se tale notifica comporti un rischio identificato di pregiudizio per l'autore del reato.

Articolo 6

Diritto di comprendere e di essere compresi

Gli Stati membri prendono le misure adeguate per aiutare la vittima, in ogni necessaria interazione con le autorità competenti nell'ambito di un procedimento penale, incluso quando riceve informazioni da queste, a comprendere e ad essere compresa.

²⁰ La Commissione mantiene una riserva su questa formulazione.

²¹ **Da leggersi in combinato disposto con il considerando (9 ter).**

²² **Una delegazione** ha formulato una riserva d'esame.

Una delegazione ha proposto di aggiungere due elementi a questo paragrafo.

Diritto all'interpretazione e alla traduzione

1. Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia assistita gratuitamente, se lo desidera, da un interprete, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale, per la sua partecipazione al procedimento penale, almeno durante i colloqui o gli interrogatori del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione alle udienze, comprese le necessarie udienze preliminari²⁴.
2. Se del caso, è possibile utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o Internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria perché la vittima possa esercitare correttamente i propri diritti o capire il procedimento.
3. Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione disponga, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale²⁵, se lo desidera, della traduzione gratuita, in una lingua da essa compresa, delle informazioni essenziali affinché possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale, nella misura in cui può averne accesso, comprese almeno:
 - a) la denuncia del reato **da parte della vittima** all'autorità competente;

²³ **Una delegazione ha formulato una riserva su questo articolo.**

²⁴ Questo paragrafo dovrebbe essere letto in combinato disposto con il considerando (11 bis).

²⁵ La Commissione ritiene che tutte le vittime debbano ricevere una traduzione della denuncia. La Commissione è inoltre contraria alla soppressione dei paragrafi 5 e 6 della sua proposta originaria riportata nel documento 10610/11.

- b) ogni decisione che metta fine al procedimento penale relativo al reato denunciato dalla vittima e, su richiesta della vittima, i motivi o una breve sintesi delle motivazioni della decisione, eccetto il caso di decisione riservata o della giuria qualora le motivazioni non siano fornite in base alla legge nazionale.²⁶
4. Non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire alle vittime di svolgere il loro ruolo. La vittima può presentare una richiesta motivata affinché un documento sia considerato fondamentale.
5. In deroga alle norme generali di cui ai paragrafi 1, 2, e 3 è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento.

Articolo 8

Diritto ai servizi di assistenza alle vittime

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue necessità, abbia accesso a specifici servizi di assistenza gratuiti e riservati prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. I familiari hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità alle loro esigenze e all'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima. Tali servizi forniscono come minimo:
- a) informazioni, consigli e aiuto in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi statali di risarcimento delle vittime di reato, e il loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;
 - b) informazioni sui servizi specializzati o, se del caso, rinvio a tali servizi;

²⁶ **Due delegazioni hanno formulato una riserva d'esame su questa lettera e una delegazione ritiene che tutte le vittime debbano ricevere una traduzione della denuncia.**

- c) sostegno emotivo;
 - d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato.
2. Gli Stati membri aiutano l'autorità competente che ha ricevuto la denuncia e gli altri organi rilevanti a indirizzare le vittime verso gli specifici servizi di assistenza.
 3. Oltre ai servizi generali di assistenza alle vittime, gli Stati membri promuovono la creazione o lo sviluppo di servizi di assistenza specializzata.

Capo 3

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 9

Diritto di essere sentiti

Gli Stati membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova. Le norme procedurali alle quali la vittima può essere sentita nel corso del procedimento penale e può fornire elementi di prova sono stabilite dal diritto nazionale²⁷.

²⁷ **Una delegazione mantiene una riserva su questo articolo.**

Articolo 10

Diritti in caso di decisione di non luogo a procedere

1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima, secondo il ruolo di quest'ultima nel pertinente sistema giudiziario penale, il diritto di chiedere la revisione di una decisione di non luogo a procedere. Le norme procedurali per tale revisione sono determinate dal diritto nazionale ²⁸.
- 1 bis. Qualora la decisione di non luogo a procedere **iniziale** sia presa **dalla massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale** contro le cui decisioni non è possibile chiedere la revisione **secondo il diritto nazionale**, la revisione **può essere svolta dalla** stessa autorità.²⁹
2. Gli Stati membri provvedono a che la vittima, qualora lo desideri, riceva informazioni sufficienti per decidere se chiedere o meno la revisione di una decisione di non luogo a procedere.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad una decisione del procuratore di non luogo a procedere se tale decisione si traduce in una **composizione** extragiudiziale, **sempre che il diritto nazionale preveda tale possibilità**.

²⁸ Una delegazione ha formulato riserve d'esame.

²⁹ La Commissione mantiene una riserva d'esame su questo paragrafo.

Articolo 11

Diritto a garanzie nel contesto di servizi di giustizia riparativa

1. Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dall'intimidazione o da un'ulteriore vittimizzazione, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa . Tali misure contemplano almeno quanto segue:
 - a) i servizi di giustizia riparativa sono utilizzati se sono nell'interesse della vittima e se sono basati sul consenso libero e informato della vittima; tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento;
 - b) prima di acconsentire a partecipare a questi tipi di procedimenti, la vittima deve ricevere informazioni complete e obiettive in merito ai procedimenti stessi e ai loro potenziali esiti, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo;
 - c) l'autore del reato deve avere riconosciuto i fatti essenziali del caso;
 - d) ogni accordo deve essere raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore;
 - e) le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di processi di giustizia riparativa devono essere riservate e non devono venire successivamente divulgate, se non con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per motivi imperativi di interesse pubblico.³⁰

2. Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, **in funzione di tali misure**, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo orientamenti relativi alle condizioni di tali rinvii ³¹.

³⁰ Una delegazione ha formulato una riserva su questa lettera.

³¹ Una delegazione ha formulato una riserva su questa lettera.

Articolo 12

Diritto al patrocinio a spese dello Stato

Gli Stati membri garantiscono che le vittime che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime possono accedere al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 13³²

Diritto al rimborso delle spese

Gli Stati membri danno alle vittime che partecipano al procedimento penale la possibilità di vedersi rimborsare le spese sostenute a seguito di tale partecipazione, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime possono ottenere il rimborso sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 14³³

Diritto alla restituzione dei beni

Gli Stati membri provvedono a che, su decisione di un'autorità competente, i beni restituibili sequestrati nell'ambito del procedimento penale siano resi senza ritardo alle vittime, tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti o in caso di controversia sulla proprietà. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti sono stabilite dal diritto nazionale.

³² **Da leggersi in combinato disposto con il considerando (12 bis). Una delegazione mantiene una riserva d'esame su questo articolo.**

³³ **Da leggersi in combinato disposto con il considerando (12 ter). Una delegazione mantiene una riserva su questo articolo.**

Articolo 15

Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale

1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia presa nell'ambito di un altro procedimento giudiziario.
2. Gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.³⁴

Articolo 16

Diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro

1. Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti siano in grado di adottare le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal fine le autorità dello Stato membro in cui è stato commesso il reato devono essere in grado, in particolare:
 - di raccogliere la deposizione della vittima immediatamente dopo l'avvenuta denuncia del reato all'autorità competente;
 - di ricorrere nella misura del possibile, per l'audizione delle vittime residenti all'estero, alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza di cui alla convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

³⁴ **Una delegazione mantiene una riserva d'esame su questo paragrafo.**

2. Gli Stati membri assicurano che la vittima di un reato perpetrato in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro di residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato membro in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave ai sensi del diritto nazionale di tale Stato, qualora non abbia desiderato farlo.
3. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente dinanzi alla quale è stata sporta denuncia trasmetta la denuncia senza indugio all'autorità competente nel territorio in cui è stato commesso il reato, qualora la competenza non sia stata esercitata³⁵.

Capo 4

RICONOSCIMENTO DELLA VULNERABILITÀ E PROTEZIONE DELLE VITTIME

Articolo 17

Diritto alla protezione

Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da ritorsioni, intimidazioni e da vittimizzazione ripetuta o ulteriore, compreso il rischio di pregiudizi psicologici o emotivi per le vittime durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, il diritto alla protezione include anche procedure istituite dalla legislazione nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari.

³⁵ La Commissione ha formulato una riserva su questo paragrafo.

Articolo 18

Diritto all'assenza di contatti fra le vittime e gli autori dei reati

Gli Stati membri instaurano progressivamente le condizioni necessarie per evitare contatti fra le vittime e i loro familiari, se necessario, e l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che non lo imponga il procedimento penale.

Articolo 19

Diritto delle vittime alla protezione negli interrogatori durante le indagini penali

Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri garantiscono che:

- a) quando si deve procedere all'audizione della vittima, l'audizione si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia di reato presso le autorità competenti;
- b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo, e che le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale;
- c) *le vittime possano essere accompagnate dal loro rappresentante legale, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona.*³⁶

*Articolo 20*³⁷

Diritto alla protezione della vita privata

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano adottare, nell'ambito del procedimento penale, misure atte a proteggere la vita privata e l'immagine della vittima e dei suoi familiari.

³⁶ La Commissione e una delegazione hanno formulato una riserva su questa lettera.

³⁷ **Da leggersi in combinato disposto con il considerando (16 ter).**

Al fine di proteggere la vita privata, l'integrità personale e i dati personali della vittima, gli Stati membri, nel rispetto della libertà dei media e della libertà d'espressione, adottano misure che incitino i media ad adottare e a rispettare misure di autoregolamentazione.

Articolo 21

Individuazione delle vittime vulnerabili

1. Gli Stati membri provvedono a che le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per determinare se, per le loro personali caratteristiche o per le circostanze, il tipo o la natura del reato, sono esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta o di intimidazione.
2. Ai fini della presente direttiva, i minori si presumono sempre vulnerabili.
3. Se, in esito alla valutazione individuale, una vittima è considerata vulnerabile, gli Stati membri provvedono a che, conformemente alle procedure nazionali, siano determinate le misure speciali, contemplate agli articoli 22 e 23, di cui la vittima deve beneficiare nel corso del procedimento penale. Si tiene conto dei desideri della vittima vulnerabile, compresa la sua eventuale volontà di non avvalersi di misure speciali.
4. La portata della valutazione può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima.

Diritto delle vittime vulnerabili di beneficiare di protezione nel corso del procedimento penale

- 1 Gli Stati membri provvedono a che le vittime vulnerabili di cui all'articolo 21 beneficino delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 conformemente alla valutazione individuale di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e alle norme sulla discrezionalità giudiziale.
2. Nel corso delle indagini penali le vittime vulnerabili beneficiano delle seguenti misure:
 - a) le audizioni della vittima si svolgono, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo;
 - b) le audizioni della vittima sono effettuate, ove necessario, da o mediante operatori formati a tale scopo;
 - c) ove possibile e opportuno, tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia;
 - d) tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, salvo il caso in cui siano svolte da un procuratore o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desideri e non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento;
 - e) le vittime possano essere accompagnate da una persona di loro scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona.
3. Nel corso del processo devono essere disponibili, ove necessario, le seguenti misure a favore delle vittime vulnerabili:
 - a) misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso delle tecnologie della comunicazione;
 - b) misure per consentire alla vittima di essere ascoltata in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione;

³⁸ **La Commissione mantiene una riserva su questo articolo.**

- c) misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato, nonché
- d) misure che permettano di svolgere l'udienza a porte chiuse³⁹.

Articolo 23

Diritto dei minori di beneficiare di protezione nel corso del procedimento penale

Se la vittima è un minore gli Stati membri, oltre alle misure di cui all'articolo 22, provvedono affinché:

- a) nell'ambito delle indagini penali, tutte le audizioni della vittima possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni⁴⁰ possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale; Le norme procedurali per tali registrazioni e la loro utilizzazione sono determinate dal diritto nazionale;
- b) nell'ambito delle indagini penali e del processo, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, oppure il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.

³⁹ **Due delegazioni mantengono una riserva su questa lettera.**

⁴⁰ Una delegazione mantiene una riserva.

Capo 5

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24⁴¹

Formazione degli operatori della giustizia

1. Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali operatori di polizia e il personale giudiziario ricevano una formazione sia generale che specializzata, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale.
2. Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri richiedono che i responsabili della formazione di giudici e procuratori coinvolti nei procedimenti penali offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specializzata, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze delle vittime.
3. Attraverso i suoi servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono assistenza alle vittime e servizi di giustizia riparativa di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

⁴¹ **Da leggersi in combinato disposto con il considerando (24).** La Commissione mantiene una riserva su questo articolo.

Cooperazione e coordinamento dei servizi

1. Gli Stati membri adottano azioni adeguate per agevolare la cooperazione tra Stati membri per migliorare l'accesso delle vittime ai loro diritti secondo quanto stabilito dalla presente direttiva e dal diritto nazionale. Tale cooperazione persegue almeno i seguenti obiettivi:
 - scambio di buone pratiche;
 - **consultazione in** singoli casi; nonché
 - assistenza alle reti europee che lavorano su questioni direttamente pertinenti per i diritti delle vittime⁴²

2. Gli Stati membri adottano azioni adeguate, **che possono comprendere misure**, anche attraverso internet, quali campagne di informazione e sensibilizzazione, programmi di ricerca e di istruzione, se del caso in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e altri soggetti interessati, volte a ridurre al minimo le conseguenze negative del reato e i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta.⁴³

⁴² Una delegazione mantiene una riserva d'esame su questo paragrafo.

⁴³ La Commissione ha formulato una riserva sul paragrafo 2.

Capo 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26⁴⁴

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro tre⁴⁵ anni dalla data d'adozione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di detto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 27

Comunicazione di dati e statistiche

Entro cinque⁴⁶ anni dalla data di adozione, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione europea i dati disponibili relativi all'accesso delle vittime ai diritti riconosciuti loro dalla presente direttiva.

⁴⁴ **Da leggersi in combinato disposto con il considerando (26).**

⁴⁵ La Commissione mantiene una riserva su questo punto.

⁴⁶ La Commissione mantiene una riserva su questo punto.

Articolo 28

Sostituzione

La decisione quadro 2001/220/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente